

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Eleonora RIZZO
Andrea VILLA

Gabriella Allodi
Giovanni Angaroni
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Paola Caccamo
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Andrea Chiodi
Luca Ciurlo
Paolo Cricchio
Alice Finamore
Giovanna Galardi
Valentina Ganzarolli
Michele Girardi
Laura Giuliano
Carmela Girillo
Monica Guidotti
Francesco Isotta
Carla Lomonaco
Camilla Lonoce
Paolo Mandarino
Daniela Martino
Cristiano Merli
Barbara Migliau
Angela Muscau
Emanuela Parini
Filippo Pedulla
Tony Prata
Roberta Roveta
Alessandro Sapia
Silvia Traverso
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:
Massimo Calissano
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it
Piazza della Vittoria, 8/20
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it
Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 5119101
F +39 011 5920226
studio.torino@stlex.it
CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

Genova, 2 aprile 2012

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 4/2012

Oggetto: Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro (c.d. Spesometro)

Premessa

Facendo seguito alle ns. circolari nn. 2 e 9 del 2011, ricordiamo che il 30 aprile 2012 scade il termine per la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva rese e ricevute nell’anno 2011 (c.d. “spesometro”).

Per le operazioni poste in essere fino al 30 giugno 2011 l’obbligo di monitoraggio riguarda unicamente le operazioni di importo superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva, per le quali – ricorrendone gli altri requisiti – sussiste l’obbligo di fatturazione.

Dal 1° luglio 2011 costituiscono oggetto di monitoraggio anche le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura (principalmente, ma non necessariamente e non tutte, le operazioni effettuate verso i privati). In questo caso il limite di importo sale a 3.600 euro al lordo dell’Iva.

Risposte a quesiti del 6 marzo 2012

In data 6 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria di operatori finanziari e dall’ANIA ha precisato che nel perimetro delle operazioni escluse sono ricomprese anche le operazioni finanziarie esenti da Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972. Pertanto, i soggetti che abbiano esercitato l’opzione per il regime speciale di cui all’art. 36 bis del citato decreto Iva con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, dovranno comunicare ai fini dello “spesometro” solo le operazioni diverse da quelle finanziarie.

Viene inoltre chiarito che restano escluse dallo “spesometro” anche quelle operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile, trattandosi di operazioni non rilevanti per il

monitoraggio delle situazioni a rischio di evasione.

Analogamente, sono esclusi i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione, nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione, nelle quali il rischio viene ripartito tra più società di assicurazione senza alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti dei clienti.

Nella nota dell'Agenzia delle Entrate non si fa invece cenno alle provvigioni spettanti agli intermediari di assicurazione: l'ANIA ritiene che le stesse debbano formare oggetto di comunicazione, ma sul punto sarebbe opportuno un chiarimento ministeriale.

Novità del DL 16/2012 “Decreto semplificazioni fiscali”

L'art. 2 del DL n. 16/2012 c.d. “decreto semplificazioni fiscali” ha disposto che, a decorrere dall'1.01.2012, è abolita la soglia minima di 3.000 euro, al netto dell'IVA, per le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, con conseguente inclusione nella comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le operazioni attive e passive effettuate (analogamente a quanto già accadeva in passato per gli elenchi clienti e fornitori).

E' al contrario confermata la soglia minima di 3.600 euro, comprensiva dell'IVA, per la comunicazione delle operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Il Ministro delle Finanze, con risposta ad interrogazione parlamentare 28.3.2012 n. 5-06504, ha precisato che le "semplificazioni" introdotte dall'art. 2 del DL 16/2012 allo "spesometro" si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2012, mentre per quelle relative al 2011, da comunicare entro il prossimo 30 aprile, rimangono immutate le precedenti regole.

* * * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario